|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | ***COMUNE DI CARPINETI***  *PROVINCIA DI REGGIO EMILIA* | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE***  ***PCS2019***  ***CAVA DI ARGILLA***  ***POIATICA – MONTE QUERCIA*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***PROCEDURA DI V.I.A.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***R2\_4 – PROPOSTA DI CONVENZIONE*** | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTENSORI:** | | | | | | | | | **COMMITTENTE:** | | | | | | | |
| GEODE scrl  ***Geode*** scrl  Via Botteri 9/a- 43122– PARMA  tel 0521257057 - fax 0521/921910  e-mail: [geologia@geodeonline.it](mailto:geologia@geodeonline.it)  pec: [geode@pec.it](mailto:geode@pec.it) | | | | | Dott. Geol. Giancarlo Bonini | | | | logo iren  **IREN ambiente Spa Strada Borgoforte 22 – Piacenza (PC)** | | **MONTE QUERCE**  **Società consortile a responsabilità limitata**  **Via Nubi di Magellano, 30 Reggio Emilia (RE)** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *FILE: R4\_05\_PCS\_PoiaticaMQuercia\_Convenzione.docx* | | | | | | | | | **ELABORATO:** | | | | **PCS R2\_4** | | | |
|  | | | |  | | | | | **REVISIONE:** | | | | **A** | | | |
| **Commessa:** | | | | **G19\_053** | | | | | **DATA:** | | | | **DICEMBRE 2019** | | | |



**CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLA CAVA VELUCCIANA SITA IN COMUNE DI CARPINETI AI SENSI L.R. 18.07.1991 E S.M.I. , N. 17, ARTT. 11 E 12**

**CONVENZIONE FRA**:

il comune di **Carpineti** (che in seguito verrà citato come comune), con codice fiscale **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** nella persona del responsabile del servizio urbanistica ed ambiente sig. ..................... nato a …………….il…………..agente nella suddetta qualità e non altrimenti

E

* La ditta **Iren Ambiente** società per azioni rappresentata dall’Ing. Roberto Paterlini nato a Castelnovo né Monti (RE) il 27/04/1957 - Cod.fisc PTRRRT57D27C219T in qualità di Direttore Generale e procuratore speciale dell’azienda Iren Ambiente società per azioni a socio unico con sede legale in Strada Borgoforte, 22 Comune Piacenza Prov. Piacenza C.F./p.iva 01591110356
* La ditta **Monte Querce** società consortile a responsabilità limitata rappresentata dall’Ing. Uber Barbieri nato a Correggio (RE) il 05/07/1952 - Cod.fisc BRBBRU52L05D037Y in qualità di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell’azienda Monte Querce società consortile a responsabilità limitata con sede legale in Via Nubi di Magellano,30 Comune Reggio Emilia Prov. Reggio Emilia C.F./p.iva 02443570359

PREMESSO:

- che le ditte ***Iren Ambiente S.p.a. e Monte Querce S.c.r.l.*** in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con protocollo di ricezione n. \_\_\_\_\_ hanno presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava, per l'estrazione di **argille**.

- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nelle zone di PAEed identificata con il nome ***Poiatica Monte Quercia*** dal PAE del Comune di Carpineti, approvato con Delibera del Consiglio comunale D.C.C. n°72 del 30/11/2009.

- che la stessa area è identificata al catasto terreni del comune Carpineti con i seguenti estremi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROPRIETA’ IREN Ambiente S.p.a.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foglio | Mappali del catasto terreni | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foglio 73 | 40 | 47 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foglio 84 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 73 | 178 | 194 |
| 203 | 205p | 207p | 234 | 237 | 239 | 240 | 243 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |
| Foglio | Mappali del catasto fabbricati | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foglio 84 | 235 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROPRIETA’ MONTE QUERCE S.c.r.l.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foglio | Mappali | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foglio 84 | 26 | 27 | 28 | 38 | 39 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 159p | 160p | 161p | 186 | 188 | 190 | 192 | 196 | 199 | 238 | 241 | 242 | 244 |  |  |  |
| Foglio 85 | 1 | 3 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DISPONIBILITA’** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foglio | Mappali | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foglio 84 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da titoli di proprietà e disponibilità;

- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona;

- che tali atti progettuali prevedono opere atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91 s.m.i. ed alle specifiche disposizioni delle norme di attuazione del PAE in argomento;

- che in data …… è stata rilasciata autorizzazione ai movimenti terra da parte dell’Ente compente in merito al Vincolo Idraulico (RD 503/1904 e smi);

- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta comunale con atto n. .... del ...........;

- che risulta accertato che le ditte sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché si possa procedere alla stipula della presente convenzione;

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio .......... del Comune al n. ..... di protocollo atti che in seguito verranno citati come atti di progetto;

- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

| **Codice** |  | **Titolo** |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Documenti e dichiarazioni** |
| **R0** | R0.1 | Elenco elaborati |
|  | R0.2 | Domanda di attivazione della procedura di V.I.A. |
|  | R0.3 | Domande di autorizzazione ambientali (AUA) |
|  | R0.4 | Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del costo di progettazione e realizzazione del progetto |
|  | R0.5 | Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all’art.28 della L.R.9/99 e s.m.i. |
|  | R0.6 | Assolvimento imposta di bollo |
|  | R0.7 | Ricevuta pagamento oneri pratica movimento terra |
|  |  | **Studio di impatto ambientale** |
| **R1** | *R1.1* | *Studio di impatto ambientale - Relazione illustrativa e di conformità – Mitigazioni e Piano di Monitoraggio* |
|  | *R1.2* | *Studio di impatto ambientale – Atmosfera e clima* |
|  | *R1.3* | *Studio di impatto ambientale - Sottosuolo e acque* |
|  | *R1.4* | *Studio di impatto ambientale – Suolo, uso del suolo e biodiversità* |
|  | *R1.5* | *Studio di impatto ambientale – Agenti fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni ed inquinamento luminoso* |
|  | *R1.6* | *Studio di impatto ambientale – Relazione paesaggistica e documentazione fotografica* |
|  | *R1.7* | *Studio di impatto ambientale – Sintesi non tecnica* |
| *TAV.1* |  | *Inquadramento dell’area e analisi degli strumenti urbanistici* |
| *TAV.2* |  | *Schema emissioni diffuse e risultati delle simulazioni dispersione polveri in atmosfera* |
| *TAV.3* |  | *Carta geologica e geomorfologica* |
| *TAV.4* |  | *Uso del suolo* |
| *TAV.5* |  | *Mappe delle simulazioni acustiche* |
| *TAV.6* |  | *Elementi del paesaggio e intervisibilità* |
|  |  | **Progetto Definitivo – Piano di Coltivazione Cava Poiatica Monte Quercia** |
| **R2** | R2.1 | Relazione di progetto: Piano di Coltivazione – Progetto di sistemazione morfologica -Piano di Gestione dei Rifiuti |
| R2.2 | Relazione di progetto: Piano di Sistemazione vegetazionale- Computo metrico |
| R2.3 | Relazione geologica |
| R2.4 | **Allegati**  *R2.4\_1. Documentazione amministrativa*  *R2.4\_2. Monografie dei caposaldi*  *R2.4\_3. Tabulati di calcolo dei volumi*  *R2.4\_4. Proposta di convenzione*  *R2.4\_5. Nomina Direttore Responsabile*  *R2.4\_6. Indagini geognostiche pregresse*  *R2.4\_7. Documentazione fotografica* |
| *TAV.7* |  | *Corografia e inquadramento catastale* |
| *TAV.8* |  | *Carta geologica e geomorfologica di dettaglio* |
| *TAV.9* |  | *Planimetria stato di fatto – Zona Poiatica* |
| *TAV.10* |  | *Sezioni stato di fatto – Zona Poiatica* |
| *TAV.11* |  | *Planimetria stato di fatto – Zona Monte Quercia* |
| *TAV.12* |  | *Sezioni stato di fatto – Zona Monte Quercia* |
| *TAV.13* |  | *Ambiti di cava* |
| *TAV.14* |  | *Piano di coltivazione - Planimetria degli scavi* |
| *TAV.15* |  | *Piano di coltivazione - Planimetria degli scavi – Zona Poiatica* |
| *TAV.16* |  | *Piano di coltivazione - Planimetria degli scavi – Zona Monte Quercia* |
| *TAV.17* |  | *Piano di coltivazione – Sezioni di scavo –– Zona Poiatica* |
| *TAV.18* |  | *Piano di coltivazione – Sezioni di scavo –– Zona Monte Quercia* |
| *TAV.19a* |  | *Annualità di coltivazione – Anno 1* |
| *TAV.19b* |  | *Annualità di coltivazione – Anno 2* |
| *TAV.19c* |  | *Annualità di coltivazione – Anno 3* |
| *TAV.20* |  | *Morfologia progetto di recupero morfologico e ripiena dei vuoti e delle volumetrie di cava* |
| *TAV.21* |  | *Scheda progetto sistemazione area A4 e dissesto del crinale Monte Quercia* |
| *TAV.22* |  | *Rete idraulica e particolari costruttivi* |
| *TAV.23a* |  | *Planimetria progetto di recupero vegetazionale – Zona Poiatica* |
| *TAV.23b* |  | *Planimetria progetto di recupero vegetazionale – Zona Monte Quercia* |
| *TAV.24* |  | *Planimetria progetto di recupero area generale e sesti di impianto* |
|  |  | ***Sistemazione morfologica ambientale del dissesto 16 di PAE*** |
| *R3* | *R3.1* | *Sistemazione morfologica ambientale del dissesto 16 di PAE* |

Ciò premesso la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

**TITOLO I**

Elementi conoscitivi della cava

ART. 1

(Superficie di cava)

L'area interessata dall'intervento è di **565.719 m2,**l’area oggetto di coltivazione e sistemazione (ambito di coltivazione) ha un’estensione di **381.072 m2**, la restante superficie in di cava, pari a **184.647 m2**, è rappresentata dalle pertinenze di cava, ovvero aree già recuperate o mai scavate che non necessitano di ulteriori lavori di sistemazione. La suddivisione nelle sottozone è riportata nella tavola 8 del PCS.

ART. 2

(Tipo di materiale da coltivare)

Il materiale estratto è costituito in parte da argille della formazione di Montepiano (MMP) e in parte da argille della formazione di Ranzano (RAN 3 Membro di Varano Melegari); il volume massimo commercializzabile è di mc **323.000 m3*,*** così come indicato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente PAE in termini volumetrici per l'area in questione.

ART. 3

(Lavori di coltivazione)

Le ditte dovranno rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

a) il terreno agricolo scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;

b) In ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il Comune non muova rilievi alla ditta entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione.

ART. 4

(Perimetrazione area di cava)

Le ditte dovranno porre in opera, a loro spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'ufficio tecnico comunale per i dovuti controlli.

ART. 5

(Cartello all'accesso della cava)

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- tipo di materiale estratto

- denominazione della cava

- ditta esercente

- direttore dei lavori

- sorvegliante

- estremi dell'atto autorizzativo

- scadenza autorizzazione convenzionata

**TITOLO II**

Tariffe - Garanzie - Obblighi

ART. 6

(Denuncia inizio lavori)

Le ditte devono comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al Comune, all’U.O. Attività Estrattive della Provincia di Reggio Emilia e alla U.S.L. competente.

ART. 7

(Durata autorizzazione)

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art. **16** delle norme tecniche del PAE comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni **5** per la fase di estrazione ed in anni **5** per la manutenzione delle opere di ripristino, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

Le ditte dovranno effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune **entro 15 giorni** dall'avvenuta effettuazione.

ART. 8

(Proroga della convenzione)

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione in proroga.

ART. 9

(Tariffe)

Le ditte si impegnano a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta regionale.

ART. 10

(Garanzia per gli obblighi della convenzione)

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, le ditte dovranno prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

1. L’ammontare della garanzia da prestarsi da parte di IREN Ambiente è stabilita nella misura di euro **521.630/56** (cinquecentoventunomilaseicentotrenta/56) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava per quanto attiene alle aree di proprietà di Iren Ambiente.
2. La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di ..................(fidejussione assicurativa) contratta in data ........presso l'istituto ............................, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.
3. L’ammontare della garanzia da prestarsi da parte di Monte Querce è stabilita nella misura di euro **426.917/83** (quattrocentoventiseimilanovecentodiciassette/83) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava per quanto attiene alle aree di proprietà di Monte Querce.
4. La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di ..................(fidejussione assicurativa) contratta in data ........presso l'istituto ............................, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.
5. Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino Mensile di Statistica edito dall'ISTAT.
6. Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.
7. La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.
8. Le ditte si obbligano a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo.
9. All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria. L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

ART. 11

(Svincolo della fidejussione)

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione.

La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale.

Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

b) Fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale.

c) Le ditte dovranno far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

ART. 12

(Lavori di sistemazione finale difformi)

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. Le ditte, in tal caso, dovranno provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

ART. 13

(Opere connesse con la coltivazione - Danni)

Le ditte, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, sono obbligate:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto.

b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri; detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente la viabilità pubblica;

c) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

ART. 14

(Registrazione)

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16.10.1972 n. 634.

ART. 15

(Concessione edilizia – Permesso di costruire)

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla legge 28.01.1977 n. 10 e s.m.i., in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 1 della L. 10/77 cosi come modificato ed integrato dal *D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i*. Non necessitano, quindi, della concessione edilizia e/o permesso di costruire le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 16

(Mancato pagamento oneri)

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

**TITOLO III**

Controlli

ART. 17

(Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva)

Le ditte dovranno presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;

- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);

- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo tout-venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout-venant venduto a terzi, nonchè sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

ART. 18

(Vigilanza e controlli)

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

**TITOLO IV**

Condizioni particolari

ART. 19

(Lavori di manutenzione)

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese delle ditte per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonchè degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

ART. 20

(Varianti)

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14.

ART. 21

(Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione)

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

ART. 22

(Deroghe ex art. 104 DPR 128/59)

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

ART. 23

(Sistemazione finale)

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

ART. 24

(Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico)

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, le ditte sono tenute autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

Le ditte sono tenute a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

ART. 25

(Rinvenimento di ordigni bellici)

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, le ditte si impegnano a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

ART. 26

(Locali per ricovero e servizi igienici)

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere istallati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

ART. 27

(Eventuale pesature inerti)

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

ART. 28

(Situazioni non prevedibili)

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

ART. 29

(Rinvio alle altre norme vigenti)

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

ART. 30

(Contenzioso)

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia.

***Comune di Carpineti***  ***Iren Ambiente S.p.a***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Monte Querce S.c.r.l.***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Carpineti, li ………………….